

Allegato B) al n. 5227 di repertorio e n. 4507 di raccolta

STATUTO
"FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA"
- IMPRESA SOCIALE -

Articolo 1

-Denominazione, sede e durata-

1) È costituita una "Fondazione" denominata "**FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA - IMPRESA SOCIALE**", per iniziativa della FEVOSS "Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario ODV" di Verona e del suo fondatore nonché Presidente Emerito Alfredo Dal Corso, con lo scopo di custodire il patrimonio di ideali, di valori, di esperienze e il ricordo di tanti cittadini che si sono succeduti con abnegazione sincera nel servizio umano e cristiano ai fratelli e alle sorelle sofferenti.

La "Fondazione" è aperta alla collaborazione con l'associazionismo, con il volontariato e con gli Enti deputati ai servizi sociali, sanitari, e socio sanitari, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C., assume la qualifica di impresa sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017.

2) La "Fondazione" ha sede legale in Verona (VR), Via San Nazaro n.25.

3) La "Fondazione" ha una durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal presente Statuto.

Articolo 2

- Finalità, valori fondativi e Ambito Territoriale -

La "Fondazione" è una istituzione di diritto privato senza fini di lucro che persegue il bene comune esclusivamente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di solidarietà umanitaria, sociale e ambientale. Opera ponendo al centro della propria iniziativa la "persona" nella sua interezza, svolgendo in via stabile e principale, le seguenti attività di interesse generale in riferimento al D.Lgs. 112/2017, art. 2: interventi e servizi sociali (l. a); interventi e prestazioni sanitarie (l. b); prestazioni socio-sanitarie (l. c); educazione, istruzione e formazione professionale (l. d); servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 2, c. 4, del D. Lgs. 112/2017 (l. p); ricerca scientifica di particolare interesse sociale (l. h) alloggio sociale (l. q); microcredito (l. s), riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata in proprio o in sussidiarietà con gli Enti Pubblici, Privati e del Terzo Settore (l. v.), favorendo la partecipazione civica, l'inclusione sociale, il pieno sviluppo della cittadinanza attiva e tutelando i diritti civili delle persone, nel rispetto dei valori fondamentali e dei principi della Costituzione italiana e della legge 06.06.2016 n. 106.

La "Fondazione" si propone inoltre di favorire l'integrazione sociale e lavorativa di lavoratori molto svantaggiati e di persone svantaggiate mediante attività d'impresa nelle quali siano occupati i medesimi soggetti, ai sensi dei c. 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017.

Ispirata dalla concezione evangelica delle opere di misericordia che ne sostanzia il valore fondativo nel solco della dottrina sociale della chiesa cattolica si propone quale organismo di riferimento per tutti coloro che, cittadini singoli o associati, intendano operare in favore della promozione e dignità umana, della vita nella sua globalità, con particolare attenzione alle persone fragili, condividendone la cittadinanza per una piena esistenza comunitaria. Privilegia ogni testimonianza operosa che sa farsi dono di bene-essere a fondamento della società civile, come prassi di vita buona nella rispettosa convivenza dei Popoli e della Pace.

La "Fondazione" opera nel territorio della Regione Veneto anche attraverso proprie sedi e resta aperta alla collaborazione con realtà extraterritoriali anche internazionali.

Articolo 3

- Obiettivi da perseguire-

La "Fondazione" si propone come attività statutarie il prendersi cura della persona nella sua globalità per sostenerla in tutte le situazioni di malattia, di difficoltà e disagio, anche attraverso forme di inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, senza distinzioni di età, religione, sesso, etnia e condizione personale o sociale.

La "Fondazione" potrà porre in essere ogni atto ed attività attuativi delle finalità di cui all'art.2 avvalendosi anche di figure professionali qualificate sia in proprio sia convenzionate.

In particolare la "Fondazione" intende operare anche attraverso la collaborazione con il volontariato nei settori di interesse generale richiamati all'articolo 2 dello Statuto, proponendosi, a titolo esemplificativo, di:

- o collaborare con i servizi territoriali della ASL, partecipando ove possibile alla programmazione delle attività territoriali;
- o realizzare servizi educativi per minori, adolescenti e giovani anche in collaborazione con agenzie educative di ogni ordine e grado, quali scuole, parrocchie, centri ricreativi, aggregativi e culturali, case famiglia, comunità educative residenziali e non;
- o gestire servizi per anziani o persone con disabilità in forma residenziale, diurna o domiciliare;
- o svolgere attività di ricerca scientifica nei diversi settori in cui opera la "Fondazione" anche in collaborazione con Enti di Ricerca qualificati e Università o similari;
- o collaborare con Enti e organizzazioni pubblici o privati nei settori sanitari, sociali e sociosanitari, con l'offerta di servizi organizzati in proprio e/o convenzionati;
- o sostenere ogni iniziativa che persegua il miglioramento della qualità e dell'ambiente di vita, anche realizzando strutture di housing sociale e servizi per il "dopo di noi";
- o accogliere e accompagnare le persone fragili e in difficoltà, talvolta prive di reti parentali su percorsi di autonomia sia sociale che lavorativa al fine di potersi prendere cura di sè;
- o svolgere attività di formazione professionale, tutoraggio, orientamento, supporto e accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale per soggetti che patiscono particolari svantaggi, anche in collaborazione con i servizi sociali territoriali;
- o promuovere, organizzare e gestire servizi volti alla formazione continua dei Volontari e/o Operatori Professionali, improntati da valori di cultura solidaristica in ogni ambito dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, anche attraverso qualificate collaborazioni con gli Enti pubblici e privati preposti secondo specifici protocolli o progetti;
- o supportare i singoli e le famiglie in stato di disagio sia nell' ambito domestico che extra con il coinvolgimento della comunità locale (welfare community - generativo) anche erogando contributi ove indispensabile nel piano assistenziale;
- o svolgere attività di microcredito nei limiti e nelle forme previste dalle

normative specifiche di settore, come sostegno mutualistico e non solo assistenziale sia ai soggetti fragili sia ai propri operatori;

o favorire eventuali forme di collaborazione privilegiate con la FEVOSS "Federazione dei Servizi di Volontariato Socio Sanitario" di Verona Associazioni ed Enti ad essa aderenti, per l'integrazione delle competenze specifiche e professionali proprie di ciascuna, allo scopo di potenziare la capacità di dare risposte qualificate a povertà e sofferenze;

o riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata in proprio o in sussidiarietà con gli Enti Pubblici, Privati e del Terzo Settore, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;

o svolgere ogni altra attività coerente con le proprie finalità nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti.

Al fine di promuovere e facilitare l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti di cui all'art. 2, c. 4 del D.Lgs. 112/2017, la "Fondazione" potrà avviare iniziative imprenditive in qualsiasi ambito produttivo, commerciale, agricolo e dei servizi nelle quali, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, impiegare questi soggetti per un numero non inferiore a quanto disposto dal c. 5 del medesimo articolo sopra richiamato. A titolo di esempio, la "Fondazione" potrà:

o attivare e gestire bazar solidali nei quali vendere oggetti donati dalla popolazione e recuperati, secondo i principi dell'economia circolare, al fine di fornire opportunità di crescita, tutoraggio, orientamento, inserimento e occupazione per gli operatori;

o realizzare laboratori artigianali, come ad esempio di sartoria o di falegnameria e simili con le medesime finalità di cui al punto precedente;

o svolgere servizi di manutenzione del verde ed attività di agricoltura sociale;

o svolgere servizi sgombero finalizzati al recupero dei beni usati da rimettere in circolo anche nei bazar solidali;

o gestire bar, alberghi e ad altre forme di pubblico esercizio;

o e quanto altro ancora dovesse presentarsi in futuro per adempiere alle finalità dell'art. 2 dello Statuto.

Articolo 4

- Patrimonio e Risorse Economiche -

Il patrimonio della "Fondazione" non è distribuibile tra i soci ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito e/o reperito dai fondatori, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero), dei quali indisponibili Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento virgola zero zero), a costituire il fondo patrimoniale di garanzia.

Il fondo di dotazione non dovrà comunque essere inferiore al minimo di legge stabilito dal D.Lgs. 117/2017 s.m.s di cui all'art. 22 comma 4.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili, mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La "Fondazione" provvede al conseguimento delle sue finalità con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio e dalle attività di cui sopra;

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- eventuali lasciti, donazioni e oblazioni e ogni legittima acquisizione di beni a

norma del diritto civile sia nazionale sia internazionale;

Articolo 5

- Fondatori -

Sono "Fondatori" i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo della "Fondazione".

I "Fondatori" mantengono tale loro qualifica fino a espressione di diversa volontà, anche da parte del Consiglio di Amministrazione qualora avvalorata da motivi di indegnità o fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero procedure concorsuali.

Articolo 6

- Benefattori -

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Benefattore" a persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con significativi apporti, con beni e denaro all'opera della "Fondazione" ma anche mettendo a disposizione la loro competenza tecnica specifica o la loro arte secondo il concetto dell'economia del dono generatore di buone relazioni.

I "Benefattori" possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere informati circa l'utilizzo dei beni e del denaro erogati alla "Fondazione", al fine di verificarne l'effettivo utilizzo per le finalità della stessa.

Articolo 7

- Organi della Fondazione -

Sono organi della "Fondazione":

- il Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- l'Organo di Controllo.

Articolo 8

- Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri; nella sua composizione sarà posta attenzione alla rappresentanza di genere.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dai Soci Fondatori all'atto della modifica statutaria. Per favorire la transizione, in Fondazione – Impresa sociale, il primo Consiglio di Amministrazione sarà composto dal Presidente Emerito della Fevoss e Fondatore della Fondazione più due membri designati dalla Fondazione e altri due membri designati dalla Federazione.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti, indipendentemente dal periodo in cui avviene la sostituzione nell'ambito del mandato.

Ogni Consigliere uscente può indicare un massimo di 3 candidature individuate tra persone in possesso delle competenze necessarie alla gestione della Fondazione Impresa Sociale, rappresentative della comunità civile che condividano e testimonino la cultura del dono nel rispetto dei principi e dei valori cristiani sulla cui base è stata costituita la Fondazione.

Entro 90 giorni dalla scadenza del mandato quinquennale i Consiglieri uscenti individuano tra la rosa dei candidati come sopra presentata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il nuovo Consiglio d'Amministrazione.

In sede di approvazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti elegge il nuovo organo

amministrativo tra i candidati come sopra individuati.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del rispettivo mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive sarà dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 9

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della "Fondazione".

In particolare:

- attua gli indirizzi programmatici e le direttive generali della "Fondazione" a norma del presente statuto, dei regolamenti interni e delle finalità della "Fondazione";
- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione sull'attività svolta, nonché il bilancio sociale;
- modifica lo statuto sociale;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; gli incrementi del patrimonio; il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la "Fondazione" ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente al suo interno;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- in ordine alle necessità organizzative, provvede se ritenuto necessario, a nominare un direttore stabilendone deleghe e funzioni all'atto della nomina, nei limiti previsti dalla legge;
- può istituire eventuali comitati etici e/o scientifici, previa definizione delle funzioni e dei compiti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente della "Fondazione" in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- predispone i regolamenti interni finalizzati al miglior funzionamento della "Fondazione";
- nomina, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un Organo di Controllo o un Revisore Legale dei conti aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile.

Articolo 10

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria tutte le volte che sia ritenuto necessario e comunque almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo e-mail inviati a ciascun Consigliere e ai componenti dell'Organo di Controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se vi sia, l'Organo di Controllo. L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 11

- Poteri del Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della "Fondazione" nei confronti di terzi ed in giudizio, con i più ampi poteri per atti urgenti di ordinaria amministrazione e di attuazione del programma predisposto dal Consiglio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della "Fondazione";
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Per una migliore efficacia operativa della "Fondazione" il Presidente potrà conferire eventuali incarichi specifici ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 12

- L'Organo di Controllo e revisione legale dei conti -

Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo, con la presenza anche di un supplente.

Il Sindaco Unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

I sindaci ed i Revisori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di organo collegiale il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. L'Organo di Controllo vigila

sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 112.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'articolo 31 del CTS, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Saranno automaticamente recepite eventuali modifiche di legge sopravvenute modificative dei parametri che comportano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del Revisore.

L'Organo di Controllo avente funzione di Revisore esercita il controllo amministrativo - contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Si applicano, in ogni caso, le norme e le previsioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. 112/2017 per quanto concerne i requisiti dei Revisori, il compito di monitoraggio rispetto alle finalità sociali, e la funzione di revisione legale dei conti qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Revisione (o Revisore Legale dei Conti) è costituito secondo l'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i revisori legali o le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina o la perdita della qualifica sono soggette all'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio della Fondazione.

Ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione (o Revisore Legale dei Conti) è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Articolo 13

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

L'esercizio finanziario della "Fondazione" ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La "Fondazione" tiene le scritture contabili e redige il bilancio di esercizio ai sensi del D.Lgs. 112/2017, art. 9, c. 1; inoltre redige, deposita presso il registro imprese e pubblica sul proprio sito internet anche il bilancio sociale, prodotto

secondo le linee guida e le modalità di cui al c. 2 dell'articolo testé richiamato.

Articolo 14

- Destinazione e modalità di erogazione delle rendite -

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla "Fondazione" è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della "Fondazione" stessa.

Articolo 15

- Coinvolgimento -

La "Fondazione" disciplina con un apposito Regolamento le modalità per un adeguato coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, intendendo con ciò un meccanismo di consultazione o partecipazione tramite il quale tali soggetti possano esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale.

In ogni caso, i lavoratori della "Fondazione" hanno la facoltà di inviare proposte al Consiglio di Amministrazione.

Qualora si superino i limiti previsti dall'art. 11, c. 4, l. b) del D. Lgs. 112/2017, i lavoratori, a norma dell'apposito Regolamento, eleggono uno dei membri del Consiglio di Amministrazione e uno dei membri dell'Organo di Revisione.

Articolo 16

- Lavoro e volontariato -

I lavoratori della "Fondazione" hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, ai sensi dell'art. 13, c.1, del D. Lgs. 112/2017 e/o comunque dovrà essere conforme alle nuove eventuali modifiche normative.

La prestazione di volontariato è ammessa nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 13, c. 2, del D. Lgs. 112/2017.

Articolo 17

- Liquidazione ed estinzione della fondazione -

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della "Fondazione" ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della "Fondazione", si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto alla FEVOSS "Federazione dei Servizi Socio Sanitari ODV" di Verona e alle associazioni federate iscritte al terzo settore. In mancanza si seguiranno le norme di legge.

- Norme applicabili -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia, e in particolare le norme del D. Lgs. 112/2017.

F.to Alfredo Dal Corso

F.to Giancarlo Montagnoli

F.to Michele Romano

F.to Leris Marini

F.to Carlo Sivero

F.to Michele Callovi

F.to Romina Cherubini teste

F.to Chiara Sacconelli teste

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)